



COMUNE DI BARICELLA
Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 06/05/2021

Modifica del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22/07/2013

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 4
ART. 2	FINALITA'	pag. 5
ART. 3	INDIRIZZI GENERALI	pag. 5
ART. 4	DEFINIZIONI	pag. 6
ART. 5	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag. 7
ART. 6	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	pag. 8
ART. 7	TARIFFA	pag. 12
ART. 8	PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE	pag. 12
ART. 9	COMPETENZE DEL COMUNE	pag. 13
ART. 10	COMPETENZE DEL GESTORE	pag. 13
ART. 11	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI	pag. 13
ART. 12	ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI	pag. 15
ART. 13	ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	pag. 15

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 14	DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO	pag. 16
ART. 15	LUOGO DI DETENZIONE DEL RIFIUTO	pag. 16
ART. 16	MODALITA' DI RACCOLTA	pag. 16
ART. 17	RACCOLTA PORTA A PORTA A FILO STRADALE	pag. 16
ART. 18	RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO	pag. 17
ART. 19	RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELL'ORGANICO	pag. 18
ART. 20	RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA	pag. 18
ART. 21	RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA CARTA	pag. 19
ART. 22	RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL CARTONE	pag. 19
ART. 23	RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEGLI SCARTI VEGETALI	pag. 19
ART. 24	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	pag. 20
ART. 25	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	pag. 20
ART. 26	RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO	pag. 20
ART. 27	STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA	pag. 20
ART. 28	DOTAZIONE PER LA RACCOLTA "PORTA A PORTA"	pag. 21
ART. 29	MODALITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA E DI INCENTIVAZIONE	pag. 21
ART. 30	TRASPORTO	pag. 21

ART. 31	RECUPERO E SMALTIMENTO	pag. 22
----------------	-------------------------------	---------

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 32	DEFINIZIONE	pag. 22
ART. 33	RACCOLTA E TRASPORTO	pag. 22
ART. 34	CONTENITORI PORTARIFIUTI	pag. 23
ART. 35	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	pag. 23
ART. 36	PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI EDIFICATI E NON EDIFICATI	pag. 23
ART. 37	PULIZIA DEI MERCATI	pag. 24
ART. 38	AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	pag. 24
ART. 39	AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	pag. 24
ART. 40	AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	pag. 25
ART. 41	CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	pag. 25
ART. 42	AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE	pag. 25
ART. 43	ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI	pag. 25
ART. 44	ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	pag. 25
ART. 45	DISPOSIZIONI DIVERSE	pag. 26

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 46	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	pag. 26
ART. 47	CONTROLLI	pag. 26
ART. 48	ORGANI DELEGATI	pag. 26
ART. 49	DIVIETI E OBBLIGHI	pag. 26
ART. 50	SANZIONI	pag. 27
ART. 50 bis	OBBLIGHI A CARICO DEI TRASGRESSIONI	pag. 30
ART. 51	PENALITA' PER IL GESTORE	pag. 30
ART. 52	ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME	pag. 30

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento all'art. 198, ed ha per oggetto la disciplina dei servizi atti alla corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta ed al trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi nell'ambito del territorio comunale.

In particolare, nell'ambito di quanto previsto dalla **L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i.** e dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento:

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio;
- favorisce il recupero dei materiali;
- prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti.

2. Il presente Regolamento non si applica:

- a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) al terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D.Lgs 152/06 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) al suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) ai rifiuti radioattivi;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) alle materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'art. 185 del D.Lgs 152/06, a paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

3. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

4. Il suolo escavato non contaminato ed altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

Art. 2 – FINALITA'

1. Il Regolamento è finalizzato a disciplinare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- g) che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- h) che eventuali inconvenienti generati da rumori ed odori non danneggino il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

2. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

3. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata, è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune di Baricella, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi del Gestore individuato dall'Agenzia Territoriale competente, come definita all'art. 4 del presente regolamento, in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale 25/99 e s.m.i. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 3 – INDIRIZZI GENERALI

La gestione del servizio è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06.

Art. 4 –DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Comune: l'Amministrazione Comunale di Baricella;

ATO: l'ambito territoriale ottimale, ai sensi della normativa vigente, all'interno del quale ATERSIR esercita le proprie funzioni;

ATERSIR: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti che, come definito dalla legge regionale n. 23 del 23/12/2011, dal 01/01/2012 esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati;

Piano di ambito: come definito dalla legge regionale 25/99 e successive modifiche ed integrazioni; tale legge prevede un Piano per la gestione del servizio. In particolare vi si definisce:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
- la tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

Compostiera: contenitore idoneo alla trasformazione in compost di modeste quantità di rifiuti organici, utilizzato direttamente dal produttore;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

Utente: soggetto titolare del contratto di igiene ambientale, può essere di tipo domestico o non domestico;

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta.

Gestore: il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'art. 183 punto 1, lettera "mm" del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

Raccolta porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Rifiuti speciali recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

Isola ecologica: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata (esse sono accessibili in qualsiasi momento);

Centro di Raccolta (Stazione Ecologica): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti conferiti dai detentori, quali utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento (accessibile solo ad orari prestabiliti). La disciplina dei centri di raccolta è regolata dal Decreto Ministeriale 08/04/2008 e s.m.i.

Convenzione: atto con il quale l'ATERSIR, in accordo con i Comuni di una determinata area all'interno dell'ambito provinciale, ha affidato al soggetto gestore lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

Progetto di gestione del servizio rifiuti: relazione tecnico-economica del servizio di gestione dei rifiuti con sistema porta a porta (o contratto di servizio) approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02/02/2012.

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del DLgs 152/06 e s.m.i., secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli ai punti b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 inerente il sottoprodotto;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sono pericolosi tutti i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06.

I rifiuti pericolosi di origine domestica sono considerati urbani e sono oggetto di particolari cautele. Essi possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- a) batterie e pile;
- b) batterie per autotrazione;
- c) medicinali e farmaci scaduti;
- d) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- e) oli e grassi minerali e sintetici;
- f) altri rifiuti urbani pericolosi quali solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, detersivi contenenti sostanze pericolose, legno contenente sostanze pericolose, qualsiasi contenitore di prodotti classificati come pericolosi;
- g) rifiuti contenenti cemento-amianto.

Art. 6 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Nelle more dell'applicazione dell'art. 195, comma 2 punto e) del D. Lgs. 152/06, che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tariffa, si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi commi.

Si distinguono due finalità di assimilazione:

- Per la raccolta, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti);
- Per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai soli fini dello smaltimento).

1) Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità e che siano compresi nell'allegato A del D.Lgs 152/06. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:

- a) Attività agricole e agroindustriali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) del D.Lgs 152/06;
- b) Attività industriali ed artigianali, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) del D.Lgs 152/06;
- c) Attività commerciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera e) del D.Lgs 152/06;
- d) Attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lettera f) del D.Lgs 152/06, compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lettera h) del D.Lgs 152/06 e D.P.R. 254/03.
- e) Uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs 152/06, derivanti da lavorazioni industriali.

Sono assimilati agli urbani per qualità i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Elenco dei rifiuti presi a riferimento ai fini dell'assimilazione:

- Imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili;
- Contenitori vuoti non contaminati (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili);
- Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti in stucco e gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali e simili;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi;

- Accessori per l'informatica (quali cartucce e nastri per stampanti, contenitori toner, ecc.) non contenenti sostanze pericolose;
- RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) non pericolosi.

Rifiuti derivanti da attività agricole: sono assimilati, al solo fine del conferimento, i rifiuti di origine agricola la cui gestione sia definita con appositi accordi di programma provinciali previsti dalla normativa vigente.

Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle seguenti attività: ricettivo alberghiere e collettività, studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; servizi igienico-sanitari; attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative; servizi scolastici e loro pertinenze; attività di vendita al minuto e relativi magazzini; pubblici esercizi.

Rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili: l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree in cui si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno ai criteri qualitativi e quantitativi del presente Regolamento.

Sono esclusi i seguenti rifiuti nel settore delle attività agroindustriali: teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono altresì esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc. derivanti da attività agricole ed i rifiuti prodotti in sedi diverse da quella per la quale si applica la tariffa per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Si specifica che, ai sensi dell'articolo 2 lett. g) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, si intendono per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs 152/06 ;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi della lettera m) dell'articolo 2 del D.P.R. 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11,

comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/03. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

2) Criteri quantitativi: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, di cui alla Deliberazione di C.C. n. 59 del 27/07/1998, tenendo conto:

- dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale (ATERSIR) di cui agli artt. 200, 201, 202, 203, 204 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.

Saranno pertanto assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti con valori di produttività specifica, in relazione alla superficie destinata all'attività, come di seguito definiti o nei limiti quantitativi che saranno di volta in volta individuati dall'Amministrazione Comunale:

a) i valori di produttività specifica, espressi in $\text{kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, ovvero in $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{anno}$ di rifiuti prodotti per le attività di cui al punto 1, in corrispondenza e al disotto dei quali i rifiuti speciali (intesi come somma) si intendono assimilati agli urbani in quanto il loro conferimento al pubblico servizio risulta compatibile con le caratteristiche dello stesso, è stabilito in $10 \text{ kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, ovvero in $0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{anno}$. Tale produttività dovrà essere comunque correlata alla produttività giornaliera, ovvero sarà correlata la produttività specifica giornaliera rispetto alle effettive capacità organizzative del servizio di smaltimento.

b) rifiuti prodotti dalle attività che presentano valori di produttività specifica superiori a quelli fissati sono classificati come rifiuti speciali.

L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui al punto 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso, la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

Si prevedono delle procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, procedure che possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- su richiesta dell'attività stessa.
- con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti.

La procedura di accertamento è coordinata dal Gestore, al quale il Comune mette a disposizione la documentazione tecnico amministrativa disponibile ed autorizza lo stesso a richiedere alle aziende tutte le notizie relativamente a:

- ramo di attività;
- specifiche sull'attività svolta;
- caratterizzazione per frazione merceologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi per frazione merceologica;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi;
- destinazioni;

- superfici di formazione dei rifiuti prodotti;
- documentazione disponibile (MUD, autorizzazioni, bolle di trasporto, ecc);
- superfici aziendali complessive.

I dati ottenuti saranno vincolanti al fine di stabilire i modi ed i metodi con i quali l'attività dovrà conferire i rifiuti prodotti, nonché per il calcolo per l'applicazione della tariffa.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, con l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a diverse tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - TARIFFA

Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, da applicare secondo il combinato disposto delle seguenti norme:

- art. 14 della Legge 214/2011 e s.m.i.;
- art. 34, comma 23 della Legge 221/2012;
- art. 7, punto 5, lettera c) e dell'art. 8, punto 6 lettera d) della L.R. 23/2011;
- art. 14 commi 11 e 12 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
- art. 1-bis della Legge n. 1 del 14/01/2013;
- art.10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 8 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti, che si esplica nella fase di raccolta, trattamento e smaltimento, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e della pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi atti a prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.

Il Comune promuove la sperimentazione di servizi tendenti a ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate volte al recupero di materiali. Il Comune rivolgerà ai cittadini-utenti adeguate iniziative promozionali e di informazione in accordo con ATERSIR e con la collaborazione del Gestore, anche su proposta di questi ultimi.

Art. 9 – COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune assicura in regime di privativa, avvalendosi del Gestore individuato da ATERSIR in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 23/2011, la gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento rientranti nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani specificati all'art. 5;
- rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 6.

Art. 10 – COMPETENZE DEL GESTORE

La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani (secondo quanto definito agli articoli precedenti) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore del servizio ai sensi della normativa vigente.

Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:

- a) rifiuti urbani di cui all'art. 5;
- b) rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 6;
- c) rifiuti urbani provenienti da aree verdi pubbliche quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- d) spazzamento;
- e) rifiuti abbandonati;
- f) campane per il vetro;
- g) stazione ecologica attrezzata;
- h) rifiuti da raccolte differenziate;
- i) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Il Gestore, previa verifica dell'ATERSIR ed in accordo con il Comune, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati, e provvede a:

- definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- condividere con gli Uffici comunali competenti l'ubicazione dei contenitori stradali in sede fissa, in rispetto al Codice della Strada;
- fornire per ogni utenza idoneo numero dei contenitori e sacchi necessari per la raccolta;
- segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria qualora riscontrata;
- vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito nella Convenzione e nei suoi documenti correlati (Piano d'Ambito, Disciplinare Tecnico ecc.). Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate, previa approvazione di ATERSIR e del Comune, dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dalla Convenzione e nei suoi documenti correlati.

Art. 11 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

Spetta al produttore e/o detentore del rifiuto assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. In particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo le modalità specificate dal presente regolamento.

Gli utenti, per il buon svolgimento del servizio pubblico, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi :

- divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico al di fuori degli orari e delle modalità previste dal progetto di gestione del servizio rifiuti;
- obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.

Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati ed una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.

In particolare si fa:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti dal progetto di gestione del servizio rifiuti;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento per come individuato dal progetto di gestione del servizio rifiuti;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti;
- obbligo di provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, prevenendo comunque la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, oltre a tenere pulito il punto di conferimento;
- obbligo di conferire i sacchi e contenitori, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, per ridurre i disturbi alla popolazione;
- obbligo, una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di non rendere vana la separazione fatta dagli utenti, con erronei conferimenti da parte di ignoti, del ritiro dei contenitori da parte dell'utente e di loro custodia all'interno del condominio o della propria proprietà; nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali, salvo casi debitamente accertati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- obbligo di pulizia e disinfezione dei contenitori a carico degli utenti;
- obbligo di restituzione di carrellati assegnati alle utenze per il conferimento di "pannolini" decorsi quattro anni dalla nascita;
- obbligo di restituzione di carrellati assegnati alle utenze per conferimento di "pannolini" al momento del decesso del fruitore.

Chiunque abbandoni rifiuti nel suolo, sul suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento nel rispetto delle norme vigenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 50 del presente Regolamento.

A tal fine, il Sindaco, con propria ordinanza, dispone a carico del trasgressore le operazioni necessarie allo sgombero ed il termine entro cui provvedere.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Chiunque violi il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 50 del presente Regolamento.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita, fatta eccezione per l'attività di controllo svolta da personale autorizzato dall'Amministrazione o dal Gestore. Gli utenti dei servizi sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

Le attività temporanee presenti sul territorio comunale quali cantieri edili, luna park, campi nomadi sono tenuti al rispetto degli obblighi sopra indicati.

Le attività temporanee, preventivamente all'insediamento, sono tenute ad inoltrare all'Amministrazione Comunale la richiesta di attivazione del servizio di raccolta rifiuti. Sarà cura del Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, fornire idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Ogni eventuale onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all'art. 6 e/o dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad una loro adeguata e distinta gestione in osservanza delle norme specifiche di cui al D. Lgs. 152/2006, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.

Di seguito si specificano le disposizioni inerenti particolari categorie di rifiuti:

BENI DUREVOLI

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti negli appositi centri di raccolta.

VEICOLI A MOTORE

In merito allo smaltimento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal D. Lgs. 209/2003 valgono le prescrizioni di cui all'art. 231 del D. Lgs. 152/2006.

I rifiuti costituiti da veicoli a motore o da loro parti devono essere conferiti dal detentore ai concessionari, alle succursali delle case produttrici ovvero ai centri di raccolta, autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D. Lgs. 152/2006, per la messa in sicurezza, l'eventuale recupero di materiali e la rottamazione.

OLI ESAUSTI

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti non assimilabili ai rifiuti urbani è obbligato a conferirli al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

Tali rifiuti devono essere stoccati in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

BENI IN POLIETILENE

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.

È fatto obbligo ai produttori di rifiuti pericolosi di non mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi siano essi urbani che assimilati che speciali.

Art. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Ai sensi dell'articolo 191 del DLgs 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco, possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 14 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.

Il servizio di raccolta viene effettuato sull'intero territorio comunale con il sistema “porta a porta” secondo quanto specificato nella relazione tecnico-economica del servizio di gestione dei rifiuti con sistema porta a porta (o contratto di servizio) approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02/02/2012.

In generale questo sistema prevede che il Gestore provveda allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti, posti davanti al civico, nel punto di accesso di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati), secondo un programma stabilito di cui ne deve essere data comunicazione, attraverso la fornitura di apposito calendario, a tutte le utenze ricadenti nei territori comunali oggetto del servizio.

Art. 15 – LUOGO DI DETENZIONE DEL RIFIUTO

La detenzione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, fino al momento previsto per l'esposizione, deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Durante la detenzione dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

La pulizia dei contenitori forniti dal Gestore è a carico degli utenti.

Art. 16 – MODALITA' DI RACCOLTA

E' istituita in tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali ed alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo 152/2006.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal progetto di gestione del servizio rifiuti tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare (porta a porta);
- Raccolta con contenitori stradali (vetro – lattine);
- Raccolta nella Stazione Ecologica Attrezzata;
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti;
- Raccolta oli vegetali.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al Gestore ed eventualmente concordate per mezzo di una integrazione contrattuale, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 17 – RACCOLTA PORTA A PORTA A FILO STRADALE

La raccolta domiciliare a filo strada prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in appositi punti di prelievo.

Nel caso in cui il punto di ritiro sia collocato su strade private, si intende implicitamente acquisita da parte del Gestore l'autorizzazione al transito con i mezzi destinati alla raccolta.

E' fatta salva la possibilità di revocare in qualunque momento l'autorizzazione a mezzo di comunicazione scritta da inoltrarsi all'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui le proprietà non acconsentano al transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità privata o nel caso la particolare conformazione di tale viabilità non ne consenta comunque il libero accesso, l'utente dovrà consegnare il rifiuto sul suolo pubblico nel punto più prossimo.

Il servizio "Porta a porta" verrà eseguito obbligatoriamente secondo le modalità e le frequenze di raccolta stabilite nel progetto di gestione di servizio di raccolta rifiuti.

Degli orari, dei giorni, delle frequenze di raccolta deve essere data debita comunicazione agli utenti del territorio; in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti. Lo spostamento del giorno di raccolta dovuto ad eventi eccezionali verrà comunicato agli utenti interessati con volantini, manifesti o altro.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del detentore negli appositi contenitori, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Dovranno essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario.

In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti.

Art. 18 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Per rifiuto indifferenziato si intende la frazione residua non compresa nelle raccolte differenziate.

Devono intendersi tali ad esempio: assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, bicchieri di plastica, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati/stagnola/alluminio e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc e custodie, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, piatti e posate di plastica, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti dentifricio, e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato alla Stazione Ecologica Attrezzata.

I civici con meno di 4 utenze vengono forniti di idonei sacchi; la restante utenza viene dotata di opportuni bidoni carrellati.

Per le grandi utenze è prevista la fornitura da parte del gestore di idoneo contenitore di capacità adeguata alla quantità di rifiuto prodotto.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai contenitori o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato l'eccessivo riempimento dei contenitori il cui contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

CONFERIMENTO

I sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori.

Per le utenze domestiche e non domestiche, ogni contenitore/sacco dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto. Le utenze dotate di carrellati hanno l'obbligo di ritirare i carrellati esposti in area pubblica dopo lo svuotamento da parte del Gestore e di collocarli nella propria proprietà; nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà salvo casi debitamente accertati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELL'ORGANICO

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti, costituita, ad esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, compresa carta (tipo da cucina bianca), cenere di legna spenta, fiori secchi e recisi, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.

Ogni utente viene dotato di una biopattumella areata da 10 litri e dei relativi sacchetti compostabili.

I civici con meno di 4 utenze vengono dotati inoltre di bidoncini da 20 litri per esporre il rifiuto nelle giornate prefissate; la restante utenza viene dotata di opportuni bidoni carrellati.

Per le grandi utenze (prevalentemente bar, ristoranti, ortofrutta, ecc.) è prevista la fornitura da parte del gestore di idoneo contenitore di capacità adeguata alla quantità di rifiuto prodotto.

CONFERIMENTO

Il conferimento del rifiuto organico deve avvenire nei contenitori forniti dal Gestore o altri contenitori analoghi in accordo con l'Amministrazione Comunale ed il Gestore.

I contenitori/sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero rovesciare i contenitori, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori.

Per le utenze domestiche e non domestiche, ogni contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

Le utenze dotate di carrellati hanno l'obbligo di ritirare i carrellati esposti in area pubblica dopo lo svuotamento da parte del Gestore e di collocarli nella propria proprietà; nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà salvo casi debitamente accertati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA

Per plastica si intende la frazione recuperabile costituita, ad esempio, da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone, ecc.), contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo.

Il conferimento della plastica deve avvenire nei sacchi/contenitori forniti dal Gestore o altri sacchi/contenitori analoghi in accordo con l'Amministrazione Comunale ed il Gestore. Il contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

I grossi quantitativi o i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere consegnati presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

CONFERIMENTO

I sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori.

Per le utenze domestiche e non domestiche, ogni sacco/contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

Le utenze dotate di carrellati hanno l'obbligo di ritirare i carrellati esposti in area pubblica dopo lo svuotamento da parte del Gestore e di collocarli nella propria proprietà; nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà salvo casi debitamente accertati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA CARTA

Devono essere conferiti, ad esempio, esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, cartoni per alimenti senza residui, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta, ecc.). Non devono essere conferiti carta plastificata, oliata o sporca, piatti di carta, nylon o cellophane.

Il conferimento della carta deve avvenire nei sacchi/contenitori forniti dal Gestore o altri sacchi/contenitori analoghi in accordo con l'Amministrazione Comunale ed il Gestore. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori.

CONFERIMENTO

I sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori.

Per le utenze domestiche e non domestiche, ogni sacco dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

Le utenze dotate di carrellati hanno l'obbligo di ritirare i carrellati esposti in area pubblica dopo lo svuotamento da parte del Gestore e di collocarli nella propria proprietà; nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà salvo casi debitamente accertati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL CARTONE

La raccolta del cartone è prevista per le sole utenze non domestiche (attività commerciali). Il conferimento dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

CONFERIMENTO

I titolari delle attività aderenti al servizio hanno l'obbligo di depositare in giornate prestabilite concordate con l'Amministrazione Comunale i cartoni di imballaggio piegati e legati in modo da occupare il minor spazio possibile di fianco all'ingresso del negozio o, in caso di effettiva impossibilità per mancanza di spazio, in altro luogo prossimo all'attività concordato con i competenti uffici comunali.

Art. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEGLI SCARTI VEGETALI

I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature, orti ed aree piantumate, costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere raccolti mediante il sistema del "porta a porta" in idonei sacchi ovvero, nel caso di piccole potature, con legatura in fascine. In alternativa, tali rifiuti dovranno essere consegnati presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

CONFERIMENTO

I sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori.

Per le utenze domestiche e non domestiche, ogni sacco dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

Le utenze dotate di carrellati hanno l'obbligo di ritirare i carrellati esposti in area pubblica dopo lo svuotamento da parte del Gestore e di collocarli nella propria proprietà; nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà salvo casi debitamente accertati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 24 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

Per la raccolta del vetro, delle lattine di alluminio e del barattolame in banda stagnata è previsto l'impiego di contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale, il cui numero e quantità sono definite dal Gestore in accordo con il Comune.

I grossi quantitativi e i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere conferiti a cura degli utenti alla Stazione Ecologica Attrezzata.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune o al Gestore eventuale motivata richiesta in tal senso. E' altresì fatto divieto di ribaltare, danneggiare o imbrattare i contenitori.

ART. 25 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Ogni nucleo familiare può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non recare danno al vicinato né costituire pericolo per la tutela della igiene pubblica (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori, ecc.). A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari.

Il servizio relativo al compostaggio domestico potrà essere normato più dettagliatamente con successiva deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 26 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

E' assicurata secondo le modalità del progetto di gestione del servizio rifiuti la raccolta differenziata di:

- Farmaci Scaduti
- Pile Esaurite
- Rifiuti Urbani Ingombranti
- Metalli
- Legno
- Oli Esausti Minerali
- RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche):

Per quanto riguarda i rifiuti inerti ed altri tipi di rifiuti non specificati altrimenti è previsto il conferimento di piccoli quantitativi di rifiuti prodotti a livello domestico presso la Stazione Ecologica Attrezzata, secondo modalità e quantitativi specificati in apposito regolamento; per quantitativi superiori il conferimento deve essere eseguito presso idonei impianti di riciclaggio.

Art. 27 – STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

Per smaltire adeguatamente determinate tipologie di rifiuti, non conferibili con il servizio di raccolta tradizionale, è istituita una Stazione Ecologica Attrezzata (SEA). La Stazione Ecologica Attrezzata può essere anche individuata a livello intercomunale.

La Stazione Ecologica Attrezzata è gestita secondo un apposito Regolamento, che ne esplicita le modalità di funzionamento, gli orari di apertura, la tipologia di rifiuti, le modalità di conferimento, le condizioni operative e i compiti del gestore.

Si riportano a seguito, a titolo di esempio, alcune tipologie conferibili presso la Stazione Ecologica Attrezzata:

Carta e cartone - Vetro e alluminio - Contenitori in plastica per liquidi (PE, PET, PVC) – Contenitori classificati con i simboli “T”, “X”, “F”, “C”, “XI” (varechina, vernici) - Tubi catodici e lampade fluorescenti - Oli minerali e vegetali di frittura – Toner e cartucce per stampanti - Pneumatici – Farmaci scaduti - Batterie e pile esauste - Sfalci e potature - Materiale edile provenienti da piccole demolizioni domestiche – Teli di plastica – Cassette in plastica.

Non è possibile invece conferire il seguente materiale:

Eternit – Lana di roccia – Lana di vetro – Vetoresina – Carta catramata – Cartongesso – Bombole gas – Estintori (esclusi quelli a polvere che si possono conferire in SEA).

Art. 28 – DOTAZIONE PER LA RACCOLTA “PORTA A PORTA”

La dotazione di sacchi e contenitori per la raccolta domiciliare assegnata alle utenze è definita dall’Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti. Tale dotazione è dovuta alle utenze regolarmente iscritte alla tariffa/tassa di cui all’art. 7 del presente regolamento, a copertura delle spese occorrenti per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, e comunque in regola con i pagamenti.

Art. 29 – MODALITA’ DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA E DI INCENTIVAZIONE

Al fine di garantire un livello adeguato di informazione sul servizio di raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti, premessa indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefissati, il Gestore individua, concordandolo con ATERSIR e l’Amministrazione Comunale, le opportune forme di divulgazione quali ad esempio opuscoli, manifesti, riviste comunali, incontri pubblici, cartellonistica stradale.

Il cittadino – utente dovrà avere da parte dell’Amministrazione e del Gestore la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti. Si precisa inoltre che:

1. Il Comune provvede ad informare la propria cittadinanza dell’adozione del presente Regolamento.
2. Il Gestore provvede a informare gli utenti sulle modalità ed organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ed in particolare:
 - a) modalità di conferimento di ogni tipologia di rifiuto raccolto separatamente;
 - b) modalità di contatto per le raccolte a domicilio su prenotazione telefonica;
 - c) ubicazione e orari di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta/Stazioni Ecologiche;
 - d) fruizione di agevolazioni, sconti ed incentivi;
 - e) comportamenti da tenere;
 - f) sanzioni per infrazioni commesse.
3. Ogni qualvolta vi siano variazioni o integrazioni rispetto al contenuto delle informazioni precedentemente divulgate, il Gestore deve immediatamente provvedere alla loro diffusione.
4. In caso di divulgazione con opuscoli sostitutivi non integrativi, il Gestore deve ritirare il materiale precedentemente predisposto ed ancora giacente nei vari punti di distribuzione, al fine di non generare confusione negli utenti.
5. Nel materiale informativo divulgativo utilizzato per le campagne di informazione deve essere evidenziato il periodo di distribuzione al fine di consentire agli utenti la verifica della validità.
6. Il materiale informativo dovrà essere preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale, alla quale il Gestore trasmetterà copia delle versioni definitive.

Art. 30 – RACCOLTA E TRASPORTO

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono effettuati con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione sono tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell’ambiente e della salute pubblica di cui ai principi generali del Titolo II del presente Regolamento.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale al Gestore per agevolare/regolamentare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

Art. 31 – TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviene in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi secondo le modalità, gli indirizzi ed i criteri stabiliti dal “Piano Regionale di gestione dei rifiuti”.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32– DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :

- aree verdi pubbliche;
- spazzamento e lavaggio stradale;
- contenitori portarifiuti;
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
- pulizia mercato.

Art. 33 – RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni e di lavaggio strade è effettuato ordinariamente dal Gestore sulle aree pubbliche e ad uso pubblico.

I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. La gestione dei rifiuti urbani esterni in particolare comprende, nei limiti di cui al comma precedente:

- le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
- i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc., se non diversamente normate o gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.

Il Gestore predispone in accordo con il Comune il “programma del servizio di spazzamento” nel quale sono indicate le aree e le strade nelle quali viene svolto il servizio, la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, le modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini portarifiuti.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 34– CONTENITORI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia e del decoro delle aree pubbliche e quindi di ridurre il quantitativo dei rifiuti esterni, sono installati appositi contenitori (cestini portarifiuti).

Il Gestore concorda con il Comune la scelta e la dislocazione dei cestini porta-rifiuti, tenendo conto che:

- a) sono preferite, dove possibile, le posizioni nelle immediate vicinanze di attività commerciali quali bar, tabaccherie, ecc.;
- b) i contenitori devono avere caratteristiche costruttive tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e se possibile essere dotati di posacenere.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o di nuovi interventi edilizi di cui sia previsto il trasferimento al patrimonio comunale, i relativi progetti devono obbligatoriamente prevedere la collocazione di cestini getta-carte, sulla base di standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Gestore. In assenza del parere obbligatorio l'ufficio comunale competente è tenuto a sospendere il procedimento relativo all'approvazione del progetto e a richiedere l'integrazione della documentazione mancante. E' carico dei titolari degli interventi l'acquisto e l'installazione dei cestini nelle ubicazioni previste dai progetti approvati ed il loro svuotamento fino al trasferimento al patrimonio comunale.

L'Amministrazione Comunale, eventualmente tramite il Gestore, se previsto nel contratto di servizio, provvede alla periodica pulizia dei contenitori al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti, ovvero per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno dei cestini.

Art. 35 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono pertanto tenerli liberi da materiali di scarto anche abbandonati da terzi.

A tale scopo sono tenuti a realizzare le opere necessarie ad evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili non provvedano alla idonea tenuta delle aree e si originino accumuli di rifiuti, in danno al decoro o alla salute pubblica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli *artt. 255 e 256 del DLgs 152/06 e s.m.i.*, il Sindaco dispone con ordinanza ex art. 192 del DLgs 152/06 e s.m.i. l'esecuzione immediata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi. Se i responsabili accertati non ottemperano all'ordinanza, il Comune dispone l'esecuzione dei lavori di pulizia e il ripristino delle aree a spese degli inadempienti.

Art. 36 –PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI EDIFICATI E NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni edificati e non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, sono tenuti a conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti di ogni genere anche abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza ex art. 192 del DLgs 152/06 e s.m.i. in danno dei trasgressori o dei proprietari dei terreni, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 37 –PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono tenere costantemente pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla loro attività. Tali rifiuti devono essere conferiti dai titolari della concessione al servizio pubblico di raccolta nel rispetto del presente Regolamento e delle modalità messe a disposizione dal Gestore.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

Art. 38 – AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, i ristoranti, le trattorie, gli alberghi e simili, devono provvedere alla corretta pulizia dell'area occupata, installando nell'area di pertinenza idonei cestini o contenitori portarifiuti di tipologia analoga a quella in uso ed idonei contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta, in numero adeguato alla ricezione di rifiuti prodotti dagli avventori. Inoltre devono provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani interni; in particolare si fa obbligo di differenziare per quanto possibile i rifiuti raccolti.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici ed altre attività che, pur non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 39 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

Fatti salvi i criteri di assimilazione di cui all'art. 6, i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani derivati dalle attività dei cantieri edili dovranno essere conferiti dal produttore a soggetti autorizzati.

E' comunque fatto divieto conferire rifiuti particolari quali macerie, barattoli di vernice, rottami ferrosi ecc. nei contenitori adibiti alla raccolta stradale dei rifiuti urbani.

E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transanti sulla pubblica via.

Art. 40 – AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, manifestazioni di carattere culturale, sportivo ecc., ovvero iniziative quali sagre, feste ecc. anche senza scopo di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici Comunali competenti il programma dell'iniziativa indicando le aree che si intendono effettivamente utilizzare. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite quotidianamente ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e correttamente conferite ai rispettivi servizi di raccolta.

Gli oneri relativi agli obblighi di cui sopra, ed ogni altro onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, sono a carico dei titolari delle attività di cui trattasi.

Art. 41 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali a seguito delle quali si originino rifiuti o materiali di scarto su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, il soggetto interessato è tenuto ad effettuare la pulizia al termine di ogni singola fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti accertati nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento, mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale.

Art. 42 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale, quali nomadi, camperisti, ecc., devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Art. 43 – ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il Comune o altro Ente preposto provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di garantirne il regolare deflusso.

È fatto divieto assoluto di introdurre rifiuti di qualsiasi tipo nei pozzetti stessi.

Art. 44– ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art. 48, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e/o smaltimento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede d'urgenza alla pulizia ed al riassetto della zona a spese dei soggetti interessati.

Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare, il superamento dei parametri minimi di inquinamento dei suoli è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 257 del D. Lgs. 152/06 e deve provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del sopra citato decreto.

Art. 45 – DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone che conducono cani o altri animali per strade o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, comprese le apposite aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino: dovranno pertanto raccogliere e conferire le deiezioni degli animali all'interno di sacchetti chiusi, esclusivamente nei contenitori stradali per rifiuti indifferenziati o nei cestini getta rifiuti.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto alle sanzioni previste per Legge e per Regolamento comunale.

E' vietato smaltire rifiuti tramite scarichi fognari. Lo smaltimento in fognatura dei rifiuti organici di origine domestica provenienti dagli scarti alimentari, anche se triturati, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'ATERSIR, previo parere positivo del gestore della rete idrica ai sensi dell'art. 64 comma 8) del Regolamento del servizio idrico integrato approvato dall'Assemblea di ATO in data 23 maggio 2007 e successivamente riapprovato in data 28.05.2008.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 46– OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e relative norme tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 47 – CONTROLLI

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale, gli enti territoriali individuati dalla vigente normativa sono preposti al controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti Comunali.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate, oltre dal Corpo di Polizia Municipale, dalle Guardie Ecologiche Volontarie, dai custodi delle Stazioni Ecologiche Attrezzate (solo all'interno delle stesse); le violazioni dovranno essere segnalate alla Polizia Municipale che provvederà per quanto di competenza.

Art. 48– ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori degli organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

Art. 49 – DIVIETI E OBBLIGHI

Ai sensi delle normative vigenti e delle specifiche prescrizioni del presente Regolamento, agli utenti è vietato :

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (D.Lgs. 152/2006 art. 192); in tale ambito ricade il caso di conferimento dei rifiuti al di fuori delle giornate, orari e modalità della raccolta "porta a porta" dei rifiuti;
- b) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (D.Lgs. 152/2006 art. 192);

- c) fatto salvo quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura;
- d) miscelare rifiuti pericolosi;
- e) procedere a qualsiasi forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti, fatta eccezione per l'attività di controllo svolta dal personale autorizzato dall'Amministrazione o dal Gestore;
- f) esporre materiali difforni da quelli prescritti;
- g) esporre contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- h) l'abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori;
- i) gettare su marciapiedi e in generale su suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori. Tali cestini getta rifiuti non dovranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- j) conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- k) l'uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore, se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale ed in accordo con il Gestore;
- l) l'uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
- m) l'incendio dei rifiuti o di residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- n) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- o) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari.

Gli utenti sono invece tenuti al rispetto dell'obbligo:

- a) di procedere alla corretta separazione di ogni frazione di rifiuto secondo le specifiche del servizio porta a porta;
- b) di rispettare le disposizioni relative al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- c) di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti;
- d) di provvedere al conferimento nel modo più adeguato prevenendo la dispersione di materiale ad opera del vento o degli animali;
- e) di tenere pulito il punto di conferimento;
- f) di agevolare in ogni modo e comunque di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi;
- g) di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno delle proprietà private ad avvenuta raccolta;
- h) di provvedere alla pulizia e disinfezione dei contenitori;
- i) segnalare agli uffici competenti del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Art. 50 – SANZIONI

Le violazioni alle norme stabilite dal presente regolamento, per le quali non siano già prestabilite sanzioni previste da specifiche disposizioni di Legge, fatte salve le violazioni punibili e perseguibili penalmente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 così come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 nonché dall'art. 5 della Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2005, che prevede il pagamento di una somma in denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Le sanzioni sono determinate nel rispetto a quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81. Alle violazioni si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate, stabilendo che chi compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito.

L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689/1981.

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE		PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
	da	a	
<u>Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta a porta</u>			
Esposizione di materiali difformi da quelli prescritti;	45,00	350,00	90,00
Esposizione di contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;	45,00	350,00	90,00
Abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori;	45,00	350,00	90,00
Conferimento di rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;	45,00	350,00	90,00
Uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore, che apportino difficoltà e/o confusione nello svolgimento del servizio di raccolta;	45,00	350,00	90,00
Uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;	45,00	350,00	90,00
Uso improprio della compostiera (non sarà inoltre applicato alcuno sconto in tariffa, se previsto, per tutto l'anno in cui è stata rilevata la violazione);	45,00	350,00	90,00
Disatteso obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti;	35,00	300,00	70,00
Mancata pulizia dei punti di raccolta;	35,00	300,00	70,00
Mancato ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata;	45,00	350,00	90,00
Abbandono e deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico;	45,00	350,00	90,00
Intralcio o causato ritardo, con il proprio comportamento, al lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;	35,00	300,00	70,00
<u>Mancato rispetto delle norme relative alla Stazione Ecologica Attrezzata</u>			
Accesso alla stazione al di fuori degli orari di apertura al pubblico;	35,00	300,00	70,00
Asportazione materiale precedentemente conferito o effettuazione cernite di materiali senza debita autorizzazione;	35,00	300,00	70,00
Abbandono di materiali al di fuori della stazione o nei pressi dell'ingresso;	45,00	350,00	90,00

Accesso ai contenitori o ai luoghi di stoccaggio senza debita autorizzazione;	35,00	300,00	70,00
Agire in modo difforme dalle disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione o comunque dalle indicazioni impartite dal custode;	35,00	300,00	70,00
<u>Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati</u>			
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati;	80,00	500,00	160,00
<u>Beni durevoli</u>			
Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori degli stessi, i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso la Stazione Ecologica Attrezzata;	45,00	350,00	90,00
<u>Miscelazione di rifiuti pericolosi</u>	80,00	500,00	160,00
<u>Abbandono di rifiuti</u>	45,00	350,00	90,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti;	35,00	300,00	70,00
<u>Mancata osservanza dei divieti e dei criteri di comportamento</u>			
Cernita manuale dei rifiuti conferiti;	45,00	350,00	90,00
Mancata riduzione dei cartoni voluminosi (gli imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori/sacchi ma in modo da occupare il minor spazio possibile)	45,00	350,00	90,00
Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata;	45,00	350,00	90,00
Mancata osservanza dei criteri che regolamentano le Stazioni Ecologiche;	45,00	350,00	90,00
<u>Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici</u>	80,00	500,00	160,00
<u>Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati</u>	80,00	500,00	160,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti;	35,00	300,00	70,00
<u>Mancata pulizia dei mercati</u>	80,00	500,00	160,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti;	35,00	300,00	70,00
<u>Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo.</u>	80,00	500,00	160,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti;	35,00	300,00	70,00
<u>Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche.</u>	80,00	500,00	160,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti;	35,00	300,00	70,00
<u>Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico</u>	80,00	500,00	160,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti;	35,00	300,00	70,00
<u>Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali</u>	80,00	500,00	160,00

Deiezioni di animali in suolo pubblico;	35,00	300,00	70,00
<u>Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico</u>	80,00	500,00	160,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti;	35,00	300,00	70,00
<u>Imbrattare, con manifesti, scritte o altro i contenitori per l'igiene urbana</u>	35,00	300,00	70,00

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, l'opposizione agli atti esecutivi e l'irrogazione delle sanzioni sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente in materia (Legge n. 689/81 e s.m.i., Legge n. 241/90 e s.m.i., L.R. 21/84 e s.m.i. e L.R. n. 6/2004 e s.m.i.).

All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della *L.R. n.23/89*, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma *dell'art.57 del C.P.P.*. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati secondo la vigente normativa.

Art. 50 bis – OBBLIGHI A CARICO DEI TRASGRESSIONI

Il trasgressore, oltre al pagamento della sanzione per l'illecito, sarà obbligato a sostenere i costi delle operazioni di recupero, smaltimento e ripristino dei luoghi connesse ai rifiuti abbandonati.

Art. 51- PENALITA' PER IL GESTORE

Nel disciplinare tecnico allegato alla convenzione tra ATERSIR e il Gestore sono stabilite le penalità da applicare al Gestore per le inadempienze riguardanti l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 52- ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.